

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 19

Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:

- a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;
- b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto;
- c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l'intervento di soggetti professionalmente qualificati.

2. Sono escluse dalla presente legge:

- a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;
- b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) la disciplina della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164.

Art. 2
Autorizzazione

1. Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l'attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3.

3. Nell'ipotesi di decesso del titolare è concessa un'autorizzazione provvisoria della durata di un anno a favore di colui che succede nell'esercizio dell'impresa e risulta

essere privo dei necessari requisiti professionali.

4. L'autorizzazione provvisoria decade qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 il soggetto non abbia acquisito i requisiti di cui all'articolo 3.

5. Nel primo anno di applicazione della presente legge analoga autorizzazione provvisoria viene rilasciata al coniuge o al parente entro il secondo grado che subentra al titolare che ha maturato il diritto alla pensione.

6. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 3
Requisiti professionali

1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, il richiedente deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa a tempo pieno per un periodo di almeno tre anni con le mansioni proprie dell'operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure dal possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. In entrambi i casi il richiedente deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5. La capacità professionale può essere anche provata dal possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
- b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti;
- c) attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5.

2. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di natura tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda, gli investimenti fondiari programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all'attività secondo la classificazione di cui all'articolo 6.

4. La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività diretta alla realizzazione di aree verdi deve contenere anche la descrizione dell'attrezzatura aziendale e l'indicazione della provenienza delle piante che vengono utilizzate.

5. Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità

dell'azienda di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa uomo.

6. Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che si verifica nel corso dell'esercizio dell'attività, rispetto a quanto indicato nella relazione di cui ai commi 3, 4 e 5 va comunicata al servizio fitosanitario regionale nei trenta giorni successivi.

Art. 4

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti al registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, il titolare della autorizzazione deve:

- a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l'ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
- b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti;
- c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni o di organismi nocivi non conosciuti;
- d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
- e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
- f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.

Art. 5

Formazione professionale

1. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 si distinguono in:

- a) corsi per soggetti già qualificati;
- b) corsi per principianti.

2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti ed attuati sulla base del programma annuale di formazione professionale in agricoltura di cui al comma 6 dell'articolo. 25 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6

Elenco regionale

1. Fermo restando l'obbligo di iscrizione nel registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, coloro che sono autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono iscritti d'ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:

- a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;
- b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;
- c) realizzatore di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private.

Art. 7

Vigilanza e controlli

1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in particolare il servizio fitosanitario regionale:

- a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie;
- c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo veneto;
- d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia;
- e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 senza l'autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire e la chiusura immediata dell'attività intrapresa.

2. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare della

medesima non risulti in possesso dei requisiti professionali previsti ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 3.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila a tremilioni di lire.

4. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantomila a un milione e cinquecentomila lire.

5. Ogni altra violazione alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a un milione di lire.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono accertate dagli incaricati del servizio fitosanitario regionale ed applicate secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono nel bilancio regionale.

Art. 9

Costruzione di serre

1. L'imprenditore agricolo munito della autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia mobili che fisse, volte esclusivamente alla protezione e copertura delle colture, senza obbligo di concessione ed autorizzazione edilizia, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24.

Art. 10

Attività complementari

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

- a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq;
- b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell'azienda orto-floro-vivaistica.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, la Giunta regionale adotta l'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 della presente legge si fa fronte con le somme annualmente stanziare sui capitoli di spesa n. 72040 e n. 72042 del bilancio di previsione 1999 e successivi.

Art. 12

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 6 maggio 1985, n. 48.

Art. 13

Norma transitoria

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, continua ad avere validità purché i titolari siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3, con esonero dall'obbligo di frequenza ai corsi di formazione professionale di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 i titolari dell'autorizzazione di cui alla legge regionale n. 48/1985 devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presentare un'autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1998, n. 403.

3. Il servizio fitosanitario regionale provvede altresì all'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 6 dei titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 48/1985 che, in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2, risultano essere conformi alle disposizioni della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 aprile 1999, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedimentali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;
- 7 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Autorizzazione
- Art. 3 - Requisiti professionali
- Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 5 - Formazione professionale
- Art. 6 - Elenco regionale
- Art. 7 - Vigilanza e controlli
- Art. 8 - Sanzioni amministrative
- Art. 9 - Costruzioni di serre
- Art. 10 - Attività complementari
- Art. 11 - Norma finanziaria
- Art. 12 - Abrogazione
- Art. 13 - Norma transitoria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 25 giugno 1998, dove ha acquisito il n. 446 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere De Togni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 1 luglio 1998;

- La 4ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 febbraio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Alberto De Togni, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 marzo 1999, n. 2362;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 12 marzo 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 2 aprile 1999, n. 530/22420, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'attività florovivaistica a tutt'oggi risulta disciplinata dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, la quale prevede che la produzione e il commercio di piante, loro parti, bulbi e sementi sia sottoposto a preventiva autorizzazione da parte della Regione a cui consegue l'automatica iscrizione della ditta autorizzata in un apposito albo pubblico regionale. Tale normativa, non prescrivendo alcun requisito tecnico-professionale quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione de qua, non ha impedito il proliferare di una serie di aziende che, data la loro natura del tutto improvvisata, hanno alterato il mercato, gettando in parte discredito sulla categoria. Il presente progetto di legge vuole valorizzare l'attività florovivaistica veneta subordinando il rilascio dell'autorizzazione alla presenza nel richiedente di un'adeguata capacità professionale comprovata sia dalla produzione all'atto della domanda di specifici titoli professionali e di studio, che dalle particolari caratteristiche tecniche e strutturali della futura azienda, tra le quali la capacità della stessa di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa. Il progetto di legge si inserisce nell'ordinamento regionale vigente proponendo l'abrogazione della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, ormai in parte disapplicata anche sotto il profilo della disciplina della difesa fitosanitaria per il sopravvenire di norme statali di attuazione delle direttive comunitarie in materia di commercializzazione delle piante da frutto, ornamentali ed ortive, nonché dei relativi materiali di moltiplicazione.

In particolare, sul testo dell'articolato:

- l'articolo 1 evidenzia le finalità del progetto di legge, quali la qualificazione e la tutela delle imprese che producono materiale di moltiplicazione nei settori orticolo, floricolo, frutticolo, nonché di piante a scopo ornamentale;
- l'articolo 2 disciplina il rilascio dell'autorizzazione per la produzione di piante, loro parti, bulbi e sementi, nonché

per l'esercizio dell'attività di realizzazione di aree verdi subordinandolo al possesso di particolari requisiti professionali da parte del richiedente;

- l'articolo 3 definisce i requisiti tecnico-professionali che il richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di florovivaista;
- l'articolo 4 disciplina gli obblighi del titolare dell'autorizzazione, mentre l'articolo 5 prevede l'attivazione di particolari corsi di formazione professionale a cui devono partecipare coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2;
- l'articolo 6 istituisce presso il servizio fitosanitario regionale apposito elenco, che si affianca al registro dei produttori di cui al decreto legislativo n. 536/1992, al quale vengono iscritti d'ufficio i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2;
- l'articolo 7 attribuisce al servizio fitosanitario regionale compiti di vigilanza e controllo, mentre l'articolo 8 delinea le relative sanzioni amministrative;
- l'articolo 9 contiene una norma in materia di installazione di serre coordinata con l'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
- l'articolo 10 prevede che l'imprenditore agricolo che svolge attività orto-floro-vivaistica possa vendere al dettaglio, all'interno del proprio vivaio sito in zona classificata agricola, tutti quei prodotti che rappresentano il complemento merceologico di quelli provenienti dalla stessa azienda orto-floro-vivaistica. Trattasi di una norma che nello spirito dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tende a favorire lo sviluppo dell'attività commerciale nelle aree rurali, anche se limitatamente ad un settore molto contenuto.

In questo modo si vuole dare una regolamentazione uniforme alla situazione esistente caratterizzata da «soluzioni» locali differenti ed eterogenee;

- gli articoli 11, 12 e 13 rispettivamente contengono la norma finanziaria, abrogano la legge regionale n. 48/1985 e dettano una disciplina transitoria per coloro che risultano essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della citata legge regionale n. 48/1985.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19

- Entro il 1° agosto 1999, la Giunta regionale adotta l'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico che l'imprenditore agricolo può vendere al dettaglio a completamento ed integrazione di quelli provenienti dalla propria azienda orto-floro-vivaistica (art. 10, comma 3, l.r. n. 19/1999).

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale servizi di sviluppo agricolo

6. Note agli articoli della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 19/1999 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

Nota all'art. 1, comma 2, lett. a):

- Legge 22 maggio 1973, n. 269, "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.";

Nota all'art. 1, comma 2, lett. b):

- Legge 25 novembre 1971, n. 1096, "Disciplina dell'attività sementiera.";

Nota all'art. 1, comma 2, lett. c):

- D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, "Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.";

Nota agli artt. 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1:

- D.L. 30 dicembre 1992, n. 536, "Attuazione della direttiva n. 683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.";

Nota all'art. 5, comma 2:

- Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994.";

Nota all'art. 8, comma 6:

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale.";

Nota all'art. 12, comma 1, 13, comma 1 e 3:

- Legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, "Norme sulla produzione, sul commercio e sulla difesa fitosanitaria del materiale di propagazione del settore orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali.".

7. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

- L'art. 12, l.r. n. 19/1999 ha abrogato la legge regionale 6 maggio 1985, n. 48.